

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 804

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1992

Norme sull'assunzione dei braccianti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza da parte delle aziende private di poter disporre di un nucleo di lavoratori con i quali instaurare un rapporto di lavoro collaborativo e la concomitante offerta di lavoro ha posto i legislatori di fronte alla necessità di regolamentare, attraverso una legge, questa problematica.

Ma la legge del 23 luglio 1991, n. 223, nel suo articolo 25 ha generalizzato sulla facoltà di chiamata nominativa per tutti i datori di lavoro privati.

Questa elastica interpretazione della legge non ha riguardato il settore agricolo per il criterio di specialità delle normative in materia di collocamento in agricoltura, disposte dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, dopo alcune modifiche, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

Questo modo di interpretare la mobilità del lavoro non trova più, chiaramente, motivo di esistere nel nuovo contesto evolutivo dell'agricoltura.

A questa conclusione sono pervenuti gli organi direttivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che attraverso alcune loro circolari hanno confermato e

poi disdetto l'applicabilità della legge n. 223 del 1991.

Con la circolare dell'8 agosto 1991 la norma del citato articolo 25 è stata infatti ritenuta applicabile anche ai datori di lavoro del settore agricolo, mentre una seconda circolare del 5 settembre 1991 si pronunciava in senso contrario.

È comunque da tener presente che, in questo periodo intercorrente, fra le due circolari gli operatori agricoli datori di lavoro hanno subito dei notevoli disagi proprio nel periodo di maggiore esigenza lavorativa, come quello della raccolta delle varie colture.

Appare assolutamente ingiustificabile l'esclusione del settore agricolo da una normativa che tiene conto delle reali esigenze dei datori di lavoro e del rapporto di collaborazione che è necessario instaurare tra lavoratore e datore di lavoro per garantire una efficiente attività aziendale.

Pertanto, al fine di prodigarci per una più celere ripresa dell'economia agricola, si sollecita l'approvazione del seguente disegno di legge che consta di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I datori di lavoro del settore agricolo che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i propri lavoratori attraverso richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.